

**JOURNALISTEN – GIORNALISTI**

INFORMAZIONI			
<b>PARTI STIPULANTI</b>	Federazione Italiana Editori Giornali-FIEG; Federazione Nazionale della Stampa Italiana-FNSI.	<b>DATA</b>	01/01/1991
ORARIO DI LAVORO			
<b>ORARIO ORDINARIO</b>	36 ore settimanali		
<b>SETTORI PARTICOLARI</b>	Max 6 ore giornaliere per gli stenografi		
<b>LAVORO STRAORDINARIO</b>	Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate e, di norma, non possono superare le 22 ore mensili. - maggiorazione 20%; - maggiorazione 50% ore diurne prestate dagli stenografi; - maggiorazione 80% ore notturne prestate dagli stenografi.		
<b>LAVORO NOTTURNO</b>	- Per lavoro notturno si intende quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6; - maggiorazione 16%.		
<b>LAVORO FESTIVO</b>	- maggiorazione 55% domenicale; - maggiorazione 80% festivo (escluso 1/5, 15/8 e 25/12); - maggiorazione 26% festivo nei giorni 1/5, 15/8 e 25/12.		
ASSENZE			
<b>FERIE</b>	TUTTI - fino a 5 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 187 Ore (26gg); da 6 a 15 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 216 Ore (30gg); da 16 a 99 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 252 Ore (35gg).		
<b>CONGEDO MATRIMONIALE</b>	20 giorni di calendario		
<b>PERMESSI SINDACALI</b>	Permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni. Tali permessi saranno retribuiti nei limiti di 20 giorni all'anno ad esclusione dei componenti la Commissione esaminatrice per le prove di idoneità professionale.		
<b>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA</b>	6 mesi per giustificati motivi		
<b>COMPORTE</b>	18 mesi, nell'arco di 24 mesi in caso di più periodi di malattia.		
CESSAZIONE RAPPORTO			
<b>PREAVVISO</b>	Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di 2 mesi.		
PREVIDENZA COMPLEMENTARE			
<b>CASAGIT</b>	Contributo a carico delle aziende pari all'1% della retribuzione imponibile per ogni giornalista professionista dipendente nonché per ogni praticante. Dall'1/1/2016, l'aliquota contributiva dell'INPGI a carico delle aziende è pari al 23,28%.		
<b>FONDO GIORNALISTI ITALIANI</b>	Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani: - Contribuo dell'1% a carico del datore di lavoro e dello 0,10% a carico del dipendente rapportato alla retribuzione annua del giornalista calcolata sui seguenti elementi: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15° comma art. 7 del contratto), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto). Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione individuati, costituiscono sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall'imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l'erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare. - 2% di TFR maturando nell'anno.		
CONGEDI			

<b>MATERNITÀ OBBLIGATORIA</b>	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.
<b>CONGEDO PARENTALE</b>	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
<b>PATERNITÀ OBBLIGATORIA</b>	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
<b>CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI</b>	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
<b>CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI</b>	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
<b>CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA</b>	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.